

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Scopo - Sede – Durata

Articolo 1

E' costituita in Civitanova Marche una società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, nella forma della società cooperativa con attività esterna, che viene denominata:

"FUTURA - Consorzio per la promozione dell'internazionalizzazione - Soc. Coop."

Articolo 2

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, ricorrendo i presupposti di cui al II comma dell'articolo 2519, ed in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e sulle società consortili di cui agli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti cod. civ. .

Articolo 3

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di esercitare la propria attività secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'articolo 2512 c.c., avendo come scopo sociale la collaborazione delle imprese consorziate per l'internazionalizzazione della loro attività.

Oggetto della società è la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle imprese consorziate, compresa l'attività promozionale necessaria per realizzarle ed incrementarla, il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso il partenariato con imprese estere.

Per la realizzazione dell'oggetto la società può svolgere le attività relative all'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese consorziate, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri anche attraverso marchi in con titolarità o collettivi. .

Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico, la società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nei limiti stabiliti dalla normativa, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in altri organismi, costituiti o costituendi, aventi scopi affini o complementari.

Articolo 4

L'attività della società, come disciplinata dall'articolo 3 dello Statuto è incentrata sulle esigenze dei soci consorziati cooperatori. Nello svolgimento dell'attività, condotta nello spirito dello scopo mutualistico prevalente così come definiti dall'articolo 2512 c.c., la cooperativa a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri consorziati cooperatori beni e servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

La cooperativa collabora in generale alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi e in particolare contribuisce alla formazione di una approfondita cultura tecnico cooperativa presso le imprese consorziate al fine di realizzare un progetto imprenditoriale comune.

Articolo 5

La società ha sede in Civitanova Marche.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci

Sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali, potranno essere istituite o soppresse, con deliberazione dell'organo amministrativo.

Articolo 6

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Soci - Capitale Sociale

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 2522 c.c.. La quota sociale sottoscritta da ciascun consorziato cooperatore non può essere inferiore a 1.250,00 Euro né può superare, in ogni caso, il 20% del capitale sociale.

Articolo 8

Sono soci ordinari le piccole medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, iscritte nell'albo provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, industriali, turistiche, di servizi e agroalimentari; possono inoltre partecipare anche piccole medie imprese del settore commerciale. Tutte devono avere sede in Italia.

Si considerano piccole medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.

Possono essere soci sostenitori Enti, Comuni e Province, associazioni imprenditoriali, Istituti di Credito, Camere di Commercio, aziende di spedizioni ecc. che intendono sostenere l'attività di Consorzio per il conseguimento degli scopi sociali, purché non fruiscono di contributi pubblici destinati al Consorzio.

I soci sostenitori vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo dei "Soci Sostenitori" tenuto dalla Società Consortile.

Gli iscritti assumono l'obbligo di versare annualmente, a richiesta del consorzio, un contributo la cui parte eccedente la quota associativa annua viene considerata come una contribuzione alle spese di esercizio.

I Soci sostenitori si costituiscono in assemblea:

a) per nominare due componenti il Consiglio di Amministrazione;

b) per nominare, ove esistente il Collegio Sindacale, uno dei tre sindaci effettivi ed uno dei supplenti.

Ove l'assemblea dei Soci sostenitori non provveda alle nomine di cui sopra, le nomine stesse sono rimesse alla competenza dell'Assemblea dei soci ordinari.

I componenti di cui alle lettere a) e b), nominati dall'assemblea dei Soci Sostenitori hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri componenti nominati dall'assemblea dei Soci Ordinari ma non possono beneficiare di contributi.

I Soci Sostenitori possono chiedere la loro cancellazione dall'Albo in ogni momento.

La società consortile può provvedere di sua iniziativa alla cancellazione dei soci sostenitori, specificandone il motivo, su delibera dell'assemblea.

La cancellazione dall'Albo comporta la cessazione di ogni obbligo verso il Consorzio.

Articolo 9

Il capitale sociale della Società è variabile entro le misure massime stabilite dalle Leggi speciali per i privilegi fiscali ed è diviso in quote che possono essere anche di diverso ammontare.

Le quote sociali sono tutte nominative e non possono essere inferiori a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta).

La quota sociale sottoscritta da ciascun socio non può superare, in ogni caso, il venti per cento del capitale sociale (art. 2, comma 1, lettera d), Decreto Min. Sviluppo Economico 22 novembre 2012).

Le quote di partecipazione non possono essere trasferite con effetti verso la Società, per atto tra vivi, senza l'espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore del consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tale uopo previsti dall'articolo 2530 c.c. avrà effetto dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni, per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca dell'avvenuto trasferimento della quota.

Il diritto di opzione nella sottoscrizione delle quote sociali di nuova emissione può essere escluso, in tutto o in parte, stante il preminente interesse della Società a che la base sociale venga allargata il più possibile.

Articolo 10

Chi ha interesse a diventare socio, o acquistando da un socio una quota sociale o sottoscrivendo una quota di nuova emissione, deve presentare domanda scritta, firmata dal titolare o legale rappresentante al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;
 - b) le generalità complete del titolare e dei soci;
 - c) l'attività effettivamente svolta e sede dove la stessa viene esercitata;
 - d) certificato di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ovvero - trattandosi di impresa industriale - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e) dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi consortili, nonché del regolamento interno;
 - f) dichiarazione attestante che sia il legale rappresentante, sia l'eventuale delegato non è stato né è assoggettato a procedure fallimentari, né interdetto all'esercizio di attività imprenditoriale;
 - g) per le società la domanda deve inoltre contenere: copia dello Statuto od atto costitutivo e regolamenti interni.
- Ogni impresa deve indicare nella domanda la persona designata a rappresentarla a tutti gli effetti per i rapporti con il Consorzio.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

La delibera di ammissione viene comunicata al nuovo consorzio con l'invito a provvedere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione al versamento della quota dovuta al fondo consortile e dell'eventuale tassa di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni dalla deliberazione darne comunicazione agli interessati, motivandone il diniego. Gli interessati, entro sessanta giorni dalla comunicazione, potranno chiedere che sul diniego si pronunci l'assemblea la quale delibera, sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 11

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla Legge. La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione che entro sessanta giorni delibera in merito.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento in cui venga accettato dall'organo competente e per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

I Soci receduti o decaduti hanno diritto unicamente al rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale da loro effettivamente versata eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Tale rimborso, dedotto quanto spettante alla Società Consortile fino alla concorrenza di ogni suo credito liquido, avrà luogo - su richiesta dell'interessato - entro i tre mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto consortile si scioglie limitatamente al consorzio.

Le somme non richieste e/o non riscosse entro cinque anni non verranno restituite ma portate in aumento del capitale sociale.

Articolo 12

Può essere escluso il socio che:

- a) abbia perduto uno solo dei requisiti per l'ammissione alla società consortile;
- b) non adempia agli obblighi assunti verso la Società;
- c) abbia commesso gravi infrazioni al presente contratto, al regolamento interno o alle delibere degli organi consortili;
- d) abbia commesso gravi inadempienze agli obblighi consortili e alle obbligazioni contratte per suo conto dagli organi consortili;
- e) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona od il patrimonio;
- f) arrechi in qualsiasi modo grave danno materiale o morale al Consorzio od agli altri consorziati;
- g) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- h) non possa più partecipare al conseguimento dello scopo consortile.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei Soci.

È considerato decaduto il socio che:

- sia in stato di liquidazione, abbia cessato la propria attività imprenditoriale, anche per cessione dell'azienda a terzi;
- abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- sia stato dichiarato, interdetto od inabilitato.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con effetto dalla data della delibera.

In caso di esclusione dovrà rispettarsi la previsione dell'art. 2533, comma 3, del C.C.

Articolo 13

I soci receduti, decaduti od esclusi restano responsabili, nei limiti della loro quota, verso la Società per le obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti dei terzi per il perseguimento delle finalità consortili o per il soddisfacimento delle richieste da essi effettuate alla società.

In caso di esclusione, il socio non avrà diritto al rimborso della quota sociale, sulla cui destinazione deciderà l'assemblea che ha deliberato l'esclusione.

TITOLO III

Organi Sociali

Articolo 14

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei soci o sindaci, ove presenti; in questi ultimi casi la convocazione dovrà venire effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno; entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto annuale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

All'assemblea possono partecipare, con diritto di parola, gli eventuali Soci sostenitori.

Ciascun socio ha un solo voto, ma i voti spettanti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) elaborare le direttive generali di azioni e i programmi di intervento della Società;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero e la durata e del Collegio Sindacale, ove presente;
- c) approvare il bilancio e la relazione previsionale;
- d) approvare eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Società e le successive eventuali modificazioni al regolamento stesso;
- e) deliberare su altre questioni ad essa demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti e si ritengono valide in prima convocazione se sono presenti anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la parte di capitale sociale presente o rappresentato.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modificazione dello Statuto; la eventuale variazione del capitale sociale non comporta modifica del presente Statuto ai sensi dell'art. 2524, comma 2, c.c. ;
- b) decidere l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- c) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza in forza di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria in prima convocazione sono valide se riportano il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione sono valide se riportano il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; salve anche in seconda convocazione le più elevate maggioranze previste dalla legge inderogabili.

La delega può essere conferita soltanto ad un altro socio; i soci fondatori possono rappresentare per delega fino ad un massimo di sette soci; gli altri soci possono rappresentare per delega soltanto cinque soci.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci persone fisiche o tra i delegati di Società e Cooperative che siano socie o da delegati di soci

sostenitori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori artigiani.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite, ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute in occasione dei compiti svolti a favore della Società.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione dalle cariche di uno o più membri del Consiglio, l'Organo continua la sua attività sino alla prossima assemblea la quale provvederà al completamento, a meno che non venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio.

I membri così nominati restano in carica per il restante periodo, sino alla scadenza del mandato dei membri originari.

Al Consiglio di Amministrazione sono affidate tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società non demandate dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stabilisce le tariffe in conto servizi a carico dei soci e dei fruitori dei servizi;
- c) predispone la relazione previsionale dell'attività e il relativo conto economico finanziario e le coperture finanziarie relative; se queste riguardano l'intervento di una sola parte dei soci, questi debbono esprimere il loro parere prima della riunione dell'assemblea, se il parere è negativo l'argomento non potrà essere trattato in assemblea; verrà allora predisposto un piano finanziario nuovo che eventualmente coinvolga la generalità dei soci;
- d) approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;
- e) decide la convocazione dell'assemblea;
- f) redige il rendiconto annuale ed il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e li pone a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea stessa.
- g) promuove periodici incontri con realtà istituzionali e con forze sociali agenti nel settore, al fine di avere con esse momenti di confronto volti a realizzare azioni sinergiche per la qualificazione ed il consolidamento del sistema produttivo;
- h) presenta pubblicamente il programma di attività della società e valuta eventuali osservazioni e proposte in merito.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni concernenti gli adeguamenti a disposizioni normative.

Il Consiglio è convocato con mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 7 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ad altra persona espressamente delegata; nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dello impedimento del Presidente.

Articolo 16

Nel caso in cui la società versi nelle condizioni che lo rendano obbligatorio o, in tutti quei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno, la società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale, ove consentito dalla legge, è attribuito anche il controllo contabile della società.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale

Articolo 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai fondi di riserva ordinari e straordinari;
- da eventuali donazioni e lasciti;
- da contributi in denaro corrisposti dai soci in ugual misura;
- da eventuali contributi corrisposti da Soci Sostenitori o altri Enti;
- da eventuali destinazioni di quote sociali non rimborsate.

Articolo 18

L'assemblea e/o, per sua delega espressa, il Consiglio di Amministrazione possono deliberare a carico della generalità dei soci e per la stessa entità contributi e/o conferimenti.

I contributi possono essere destinati:

- a) alla costituzione di un fondo speciale o consortile;
- b) alla copertura delle spese di funzionamento della Società.

Articolo 19

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera c) Decreto Min. Sviluppo Economico 22 dicembre 2012, dell'art. 4 della legge 21/5/1981 n. 240 e dell'art. 4 della legge 30/4/1976 n. 374, sarà sempre vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione degli eventuali utili, così destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% degli utili al netto delle riserve obbligatorie;
- allo sviluppo dell'attività sociale, a riserva straordinaria o a scopi mutualistici, per la parte che residua.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Società; tali regolamenti dovranno essere approvati dall'assemblea ordinaria.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 21

La Società è sciolta di diritto oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il numero dei Soci sia ridotto a meno di nove.

Articolo 22

I liquidatori sono nominati dall'assemblea che delibera lo scioglimento della Società e che ne stabilisce anche obblighi e poteri. Gli stessi dovranno agire nel totale rispetto del presente statuto e dovranno in particolare attenersi ai divieti previsti nell'articolo 2 lettera c) Decreto Min. Sviluppo Economico 22 dicembre 2012.

Ultimata la fase di liquidazione, il patrimonio netto di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

Clausola compromissoria

Articolo 23

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale.

Le controversie di cui al presente articolo si intendono quelle connesse all'applicazione dell'atto costitutivo della società o più in generale all'esercizio dell'attività sociale. Dette controversie, eccettuate quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte tramite arbitrato rituale da espletarsi secondo le norme previste dal codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti.

Il Collegio arbitrale è composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

È facoltà delle parti, previo accordo tra le stesse, di devolvere la controversia ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società

Il Collegio arbitrale ovvero l'arbitro unico giudica secondo diritto ed il lodo non è impugnabile.

La procedura di nomina del Collegio arbitrale ovvero dell'arbitro unico, nonché quella relativa allo svolgimento dell'arbitrato, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti in quanto compatibili.

La validità e la interpretazione della presente clausola compromissoria sono soggette alle norme di diritto italiano

TITOLO VII

Disposizioni generali

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di legge in materia.

In originale firmato

MAURIZI Maurizio n.q.

Belogi Giuseppe Notaio (sigillo)